



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2025

Oggetto: competenze perito meccanico - limiti

Rispondiamo in riferimento alla competenza del perito industriale in meccanica in merito ad una sequela di attività riservate ad altre professioni, come:

- a) *Progettazione e direzione lavori di impianti di climatizzazione estiva ed invernale a servizio di edifici residenziali e non residenziali;*
- b) *Progettazione e direzione lavori di impianti di ventilazione meccanica controllata a servizio di edifici residenziali e non residenziali;*
- c) *Progettazione e direzione lavori di impianti di produzione acqua calda sanitaria a servizio di edifici residenziali e non residenziali;*
- d) *Progettazione e direzione lavori di impianti elettrici a servizio di edifici residenziali e non residenziali;*
- e) *Progettazione e direzione lavori di impianti antincendio a servizio di edifici residenziali e non residenziali;*
- f) *Ristrutturazioni di fabbricati per quanto concerne le opere impiantistiche e di efficientamento energetico dei fabbricati (Impianti fotovoltaico, impianti termici, impianti elettrici, ecc.);*
- g) *Presentazione di titoli edilizi (CILA, SCIA, ecc.)*

Per dare una risposta immediata ed esauriente, si fa prima elencando le competenze del perito industriale in meccanica, in modo da consentire all'interessato di procedere per esclusione e quindi distinguere gli incarichi che rientrino nelle proprie competenze e quelli che sono assolutamente esclusi.

1. Innanzitutto, l'art. 16 R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, recante il regolamento per la professione di perito industriale, stabilisce che “*Spettano ai periti industriali, per ciascuno nei limiti delle rispettive specialità di meccanico (...) le funzioni esecutive per i lavori alle medesime inerenti, potendo essere adempiute, mansioni direttive nel funzionamento industriale delle aziende pertinenti alle specialità stesse*”. In particolare, l'art. 16, comma 2, lett. d) R.D. 275/29 prevede, per i periti meccanici, la competenza alla progettazione, alla direzione e l'estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche, le quali non richiedano la conoscenza del calcolo infinitesimale.

Inoltre, il D.P.R. 1222/61, come modificato dal D.M. 9 marzo 1994, per la specializzazione in meccanica, prevede una formazione didattica che qualifica il perito meccanico nella “*conoscenza dei principi fondamentali di tutte le discipline necessarie per una formazione di base nel settore meccanico ed in particolare: a) delle caratteristiche funzionali e di impiego delle macchine utensili; b) dell'organizzazione e gestione della produzione industriale; c) dei principi di funzionamento delle macchine a fluido; d) delle norme antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro di fabbricazione e montaggio di componenti meccanici; progetto di elementi e semplici gruppi meccanici; controllo e collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti*”.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2025

Dal momento che è proprio l'esame di Stato che *“abilita all'esercizio dell'attività professionale, costituendo essa un accertamento preventivo, nell'interesse della collettività e dei committenti, che il professionista abbia i requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per il retto esercizio professionale (Corte Cost. n. 77 del 1964), è necessario che detta attività rientri tra quelle oggetto dell'esame di abilitazione”*. (Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio 1999, n. 7023, *obiter dictum*).

“È quindi all'esame di abilitazione professionale che occorre far riferimento al fine di stabilire se un soggetto possa compiere una determinata attività. L'oggetto della professione, quale determinato dalla legge, stabilisce solo i limiti (ed in particolare la finalità ultima) in senso ampio, dell'attività del professionista”. (Cass. Cit.)

A tal fine, il D.M. n. 445/1991, come modificato dal D.M. 447/2000, all'allegato B, recante *“argomenti oggetto della seconda prova scritta o scritto – grafica, per l'indirizzo “Meccanica”*, prevede: *“Conoscenza delle caratteristiche d'impiego, dei processi di lavorazione del controllo di qualità dei materiali; dei principi di funzionamento delle macchine a fluido; delle norme antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro; lettura ed interpretazione di schemi funzionali e disegni di impianti industriali; dimensionamento installazione e gestione di semplici impianti industriali; Fabbricazione e montaggio di componenti meccanici, con elaborazione dei cicli di lavorazione; programmazione, avanzamento e controllo della produzione; analisi e valutazione dei costi; realizzazione e gestione di semplici impianti industriali; progetto di elementi e semplici gruppi meccanici; collaudo e gestione di macchine a fluido motrici ed operatrici; controllo e collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti; utilizzazione di impianti e sistemi automatizzati di movimentazione e di produzione; sviluppo di programmi esecutivi per macchine utensili e centri di lavorazione CNC; controllo e messa a punto di impianti, macchinari, nonché dei relativi programmi e servizi di manutenzione”*.

Ciò premesso, una serie di circolari dell'ISPESL e, in precedenza dell'ANCC consentono al perito meccanico di progettare impianti di cui alle lettere a), b) e c), ma entro i limiti strettamente strumentali al servizio della edilizia residenziale.

A tal fine, va segnalato che, in materia di competenze professionali, con circolare n. 37 del 29 settembre 1978, l'Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione (ANCC), ente di diritto pubblico, istituito con L. n. 1132/1927, riconosce al perito industriale meccanico la competenza alla firma dei progetti di apparecchi ed impianti sottoposti al proprio controllo.

Dipoi, con parere ISPESL n. 13566 del 8 ottobre 1999, si ribadiva che *“il Consiglio di Stato con la decisione n. 1876/97, Sezione IV, che ha riformato la sentenza del TAR Lazio Sez. III ter, del 14 febbraio 1995 n. 360, annullando in parte qua il D.M. 22 aprile 1992, ha specificato che la questione della competenza debba desumersi dai singoli Ordinamenti professionali”*.

Infatti, la stessa ISPESL, con nota 2 aprile 2001, n.4329, titolata *“Soggetti abilitati alla presentazione di progetti di impianti termici”*, chiarisce che *“Per ogni impianto realizzato e soggetto alle disposizioni del Titolo II ex art. 18, D.M. 1° dicembre 1975, recante “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione” e relative specifiche tecniche applicative (Raccolta “R”), deve essere presentata da parte dell'installatore e prima che si inizi la costruzione, denuncia all'ISPESL, corredata del progetto, firmato da un ingegnere o altro tecnico abilitato, per l'esame della rispondenza dello stesso alle norme”*.

Invero, con la circolare 20987 del 23 maggio 1975, la A.N.C.C. stabiliva i limiti alle competenze dei periti industriali per la firma del progetto di apparecchi a pressione e di impianti termici sottoposti



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2025

alla sorveglianza dell'A.N.C.C., la quale – in seguito – emanava la circolare tecnica n. 4/76 del 26 febbraio 1976, per i quali controlli annoverava anche i periti meccanici.

Interveniva, pertanto, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, facendo presente all'A.N.C.C. il disposto della sentenza del T.A.R. Emilia Romagna che ammetteva i Periti Industriali alle attività in oggetto.

Pertanto, il C.N.P.I. provvedeva ad emanare la nota n. 1978/90 dell'11 agosto 1978, con la quale venivano precisati i limiti di competenza in materia di ogni specializzazione afferente alla categoria professionale dei Periti Industriali.

Tale nota veniva recepita dall'A.N.C.C. nella circolare tecnica n. 36/78 del 28 settembre 1978.

Le successive disposizioni legislative, le quali – tra l'altro – hanno portato allo scioglimento della A.N.C.C. e la sua sostituzione nei compiti ad essa afferenti da parte dell'I.S.P.E.S.L., non sembrano aver mutato tale quadro normativo di riferimento, in quanto le norme ultime non disciplinano specificamente la materia delle competenze, così che queste restano ancora quelle individuate a seguito della circolare n. 36/78.

A riprova di ciò, vi è il chiaro indirizzo giurisprudenziale che, a seguito della richiesta di parere effettuata dal Ministero dell'Industria sullo schema di regolamento avente ad oggetto l'aggiornamento delle specifiche tecniche per la costruzione e riparazione degli apparecchi a pressione (poi trasfuso nel D. M. 15 gennaio 1998, n. 190, pubblicato nella Gazz. Uff., 19 giugno, n. 141, “*Regolamento recante norme sulle specifiche tecniche applicative del decreto ministeriale 21 novembre 1972 per la costruzione e la riparazione degli apparecchi a pressione*”), ha dato modo all'Adunanza Generale del Consiglio di Stato di precisare che il decreto interministeriale di aggiornamento delle specifiche tecniche per la costruzione e la riparazione degli apparecchi a pressione emanate dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione in attuazione del d.m. 21 novembre 1972 ha natura normativa (Cons. Stato, Ad. Gen., 17 aprile 1997, n. 46, Min. ind., in Cons. Stato, 1998, I, 1683), in ciò derivandone l'attuale vigenza delle norme di recepimento delle disposizioni della cessata A.N.C.C.

Per quanto riguarda la progettazione degli impianti sub lett. d), e), f), g), il perito industriale in meccanica non possiede alcuna competenza riservata.

In via preliminare, segnatamente per le lettere sub d), ed e), in ordine alla competenza degli iscritti in albi professionali nelle materie indicate nelle leggi 46/1990 (ora D.M. 37/2008) e n. 10/1991, il Ministero della Giustizia – Direzione Generale Affari Civili e delle Libere Professioni – Ufficio VII, dicastero vigilante delle professioni di Ingegnere e di Perito Industriale, con prot. 7/09003002F8/4143/V del 17.11.1999, affermava l'insussistenza di alcun dubbio circa la possibilità che i periti industriali, purché dotati di adeguata specializzazione, possano svolgere le attività indicate negli artt. 14 L. n. 46/1990 e 28 L. 10/1991.

La legge riferendosi alle “competenze professionali” ha inteso ricostruire le stesse nell'ambito non solo delle competenze attribuite dai singoli ordinamenti professionali, ma in ragione delle particolari cognizioni ed esperienze tecnico-formative che caratterizzano le attività richieste, che per altro risultano espressamente indicate nel Regolamento di cui al D.M. 37/2008, in materia di sicurezza degli impianti, il quale rappresenta il complesso normativo di esplicito riferimento per enucleare le “competenze” di cui all'art. 5, che restano quelle dei rispettivi Albi professionali, interpretati in



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2025

relazione alla natura delle conoscenze specificamente richieste per la particolare tipologia delle opere in questione e per i relativi accertamenti o le connesse verifiche.

In questa prospettiva, pertanto, vi è la necessità di ritrovare la *ratio* dell'intervento normativo, che risiede nell'aver dato autonoma rilevanza al “settore degli impianti tecnici”, e di averli così definitivamente distinti dalla mera progettazione ed esecuzione delle strutture edilizie in cui “gli impianti” possono trovare collocazione.

A tal fine, come già ricordato, “la giurisprudenza ha infatti ritenuto (*Tar Liguria*, 2.2.2005, n. 137, *Tar Piemonte*, 2004, n. 261; *Tar Lazio*, Roma, sez. III ter 2003, n. 1698) impossibile un'interpretazione estensiva della nozione di edilizia, nel sistema di ripartizione delle competenze professionali derivante dal r.d. 23.10.1925, n. 2537; si devono pertanto espungere dal settore di competenza i lavori, le opere od in genere le attività che comportano le applicazioni della fisica, come previste dall'art. 54, comma 4 del citato regio decreto. In particolare, la realizzazione di immobili per l'abitazione od il lavoro dell'uomo non può essere concettualmente ristretta come derivante da un'unica attività, posto che determinati ritrovati devono rispondere ai requisiti di maggior tutela degli utilizzatori degli edifici ... (omissis). È per ciò che l'art. 4 della legge 5 marzo 1990, n. 46 ha imposto la redazione di un'autonoma relazione tecnica per l'installazione degli strumenti elettrici, degli impianti di terra, di quelli che utilizzano il gas, degli ascensori ..., ed ha con ciò scorporato concettualmente queste attività da quelle volte alla mera realizzazione della costruzione” (*Tar Liguria*, Sez. II, 2 marzo 2006, n. 166).

Quindi, la progettazione degli impianti va “distinta” e non genericamente trattata come un “corpus” unico per il quale tutte le specializzazioni dei periti industriali siano abilitate all'attività di progettazione. Così come, l'ambito di applicazione del D.M. 37/2008 riguarda l'attività delle imprese di installazione di impianti, che deve necessariamente contemperarsi con i limiti delle attività professionali, riservate per legge alle professioni tecniche di matrice ordinistica, come quella del perito industriale.

Il perito meccanico può progettare impianti elettrici nella misura in cui esso sia asservito al relativo movimento meccanico dell'impianto, di cui deve garantire il movimento. Al di fuori di tale fattispecie, la competenza è esclusa.

A tale proposito, in materia di attrazioni viaggianti, per quanto attiene alla competenza del perito meccanico di impianti, in quanto comprensivi anche di un impianto elettrico che ne assicura il movimento, va evidenziato che la ben evidente funzione “servente” dell'impianto stesso rispetto all'impianto meccanico costitutivo delle attrazioni medesime consente comunque di attrarre nelle competenze del perito meccanico anche il riscontro della regolarità delle componenti elettriche delle macchine collaudate (in termini, *TAR Veneto*, Sez. I 13 marzo 2009 n. 605).

Per quanto infine riguarda le competenze alla ristrutturazione edilizia e la presentazione e rilascio di titoli abilitativi (sub. f) e g) infra), il perito meccanico non possiede alcuna competenza a riguardo.

Secondo la normativa edilizia vigente, la valutazione tecnica in merito alle costruzioni edilizie sfugge alla competenza, nel caso di specie, del Perito Industriale in Meccanica. Infatti, la SCIA, come pure la CILA, presuppone la redazione di una relazione tecnica asseverata dal professionista abilitato (che assume la veste di persona esercente un servizio di pubblica necessità ex artt. 359 - e 481 cod. pen.), il quale, per l'installazione dell'impianto tecnologico o per la realizzazione delle “opere edili complementari” da assentire, deve svolgere una valutazione specifica, tenendo conto di alcuni parametri, come, ad esempio:



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2025

- 1) che gli interventi edilizi di cui alla fase preliminare siano conformi agli strumenti urbanistici generali adottati;
- 2) che rispettino le norme di sicurezza ed igienico-sanitari vigenti;
- 3) che le opere non comportino modifiche alla sagoma e dei prospetti dell'edificio;
- 4) che le opere non comportino aumento di superficie utile né di volume;
- 5) che le opere riguardino una unità immobiliare che dall'intervento non subisca variazioni ovvero che le stesse non varino in aumento il numero delle unità immobiliari (in alcuni casi é ammesso il frazionamento);
- 6) che le opere non modifichino l'originaria destinazione d'uso dell'immobile;
- 7) che le opere non rechino pregiudizio alla statica del fabbricato e che rispettino le vigenti norme in materia;
- 8) che l'immobile interessato non risulti vincolato:
 - a) dalle leggi nn. 1089 e 1497 del 1939; in materia di tutela di interesse artistico, storico e di bellezze naturali;
 - b) dalla L. 431/85 in materia di tutela delle zone di particolare interesse ambientale;
 - c) dalla L. 394/91 in materia di tutela delle aree protette;
 - d) dal piano paesistico ambientale regionale, di cui all'art. 1-bis della L. 431/85;
 - e) da norme di tutela del PRG.

In estrema sintesi:

- a) la CILA viene presentata, in seguito alla asseverazione di un tecnico abilitato (architetto, perito industriale edile, geometra o ingegnere) per opere di manutenzione straordinaria che non comportino interventi strutturali né cambi di destinazione d'uso;
- b) La CIL (non asseverata e quindi senza firma del tecnico) invece viene presentata per specifici interventi indicati nell'art.6 comma 2 del Testo Unico dell'Edilizia come per l'installazione sui tetti di pannelli solari termici e fotovoltaici, aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
- c) È possibile non presentare niente, né CIL né CILA, se gli interventi rientrano nella manutenzione ordinaria o per alcuni interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche;
- d) In altri casi, generalmente più complessi, si presenterà SCIA, DIA, PAS o Permesso di Costruire.

Da quanto precede, è evidente constatare che la norma professionale, in tema di competenze del perito meccanico, nulla dispone in ordine alla valutazione della compatibilità dell'intervento edilizio nell'ambito della normativa urbanistica comunale.

Sicché, per le attività tecniche, laddove sia necessaria la concessione di un titolo abilitativo edilizio, come quelli derivanti dall'applicazione della legge n. 122/2010, ovvero l'intervento della P.A., ove quindi sia necessaria l'asseverazione del tecnico abilitato, il perito meccanico non possiede la competenza e la formazione curricolare necessaria e sufficiente.